

Reg. n.

Verona,

Accordo contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502

tra L'Azienda ULSS e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale relative a prestazioni effettuate in regime di extra budget per l'anno 2019

Premesso:

- che la Società **CENTRO DI MEDICINA VERONA s.r.l.** è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria per prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con provvedimento del Comune di Verona Nulla Osta SCIA Sanitaria pratica n. 06.03/007082 del 2018 (scadenza 12/10/2023) per la sede di Via Albere, 21 - e Nulla Osta SCIA pratica n. 06.03/010192 del 2017 (scadenza 29/12/2022) per la sede di Via Interrato Acqua Morta, 50 e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 13/03/2018 n. 278 per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR: specialità: 056 MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE e 069 RADIOLOGIA DIAGNOSTICA;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR n. 278 del 13/03/2018, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'AULSS ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
 - che la Regione Veneto, con DGR n. 1268 del 3/9/2019, alle condizioni dalla stessa previste, ha autorizzato l'Azienda ULSS 9 Scaligera ad acquistare dagli erogatori privati accreditati afferenti alla stessa, prestazioni ambulatoriali in regime di extra budget per il biennio 2019-2020 per un importo massimo complessivo stabilito, finalizzato all'abbattimento delle liste di attesa;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'AULSS.

Tutto ciò premesso;

tra

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda ULSS) con sede in Verona Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del Responsabile UOS Attività Amministrativa Socio-Sanitaria Dott. Gian Marco Erbisti, giusta delega del Direttore Generale conferita con Deliberazione n. 717 del 7/11/2019

e

la Società CENTRO DI MEDICINA VERONA s.r.l. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Verona, in Via Albere, 21 c.f./p.iva 00953940236 nella persona del Dott. Papes Vincenzo in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali in regime di extra budget per l'anno 2019 da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda Ulss con deliberazione n. 717 del 7/11/2019, come da allegato 1 al presente accordo.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - o tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - o verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

- o incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;
- o rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
- o compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- o gestione unicamente attraverso il CUP dell'ULSS delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l'ULSS garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
- o mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- o tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- o sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti, - 60 giorni - dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dal 8/11/2019 al 31/12/2019 con riferimento alle agende aperte alla data del 8/11/2019. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'AULSS, (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda ULSS si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'AULSS.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Il presente accordo è valido, fatti salvi gli esiti dei controlli previsti dalla vigente normativa antimafia.

Verona,

FIRMATO

Per l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera

Il Responsabile U.O.S. Attività Amministrativa Socio-Sanitaria

Dott. Gian Marco Erbisti

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

Centro di Medicina Verona s.r.l.

Dott. Vincenzo Papes

PRESTAZIONI in CONTRATTO

**TRA AZIENDA ULSS . 9 SCALIGERA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
CENTRO DI MEDICINA (SEDE DI VIA ALBERE 21)**

**ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 717 DEL
07/11/2019**

**DGR 1268 DEL 03/09/2019 PRESTAZIONI IN EXTRA BUDGET
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 8/11/2019 AL 31/12/2019**

Branca specialistica	Prestazioni (1)			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro (al lordo dello sconto del 13%)	Numero prestazioni	Euro
056	93.08.1	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG]. Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo. Prestazione riservata solo a esenti per patologia cronica dove prevista. Non associabile a cod. 93.08.S, 93.08.T, 93.08.V, 93.08.Z e 99.29.9	11,15		
056	93.08.S	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] ARTO SUPERIORE COMPLETO. Non associabile a cod. 93.08.1, 93.08.5, 93.09.1, 93.09.2 e 99.29.9.	122,9		
056	93.08.T	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] ARTO INFERIORE COMPLETO. Non associabile a 93.08.1, 93.08.5, 93.09.1, 93.09.2 e 99.29.9.	111,7		
056	93.09.1	VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA MOTORIA. Per nervo. Non associabile a cod. 93.08.S, 93.08.T, 93.08.V e 93.08.Z.	11,15		
056	93.09.2	VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA SENSITIVA. Per nervo. Non associabile a cod. 93.08.S, 93.08.T, 93.08.V e 93.08.Z.	11,15		
TOTALE	L'importo delle prestazioni erogate è riferito all'attività eseguita ai residenti dell'ULSS 9 SCALIGERA e non dovrà superare, nel periodo sopra riportato, l'importo lordo (comprensivo di ticket) a fianco riportato				8.095,31
069	88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1	111,65		
069	88.72.2	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a 88.72.1; 88.72.3	100,5		
TOTALE	L'importo delle prestazioni erogate è riferito all'attività eseguita ai residenti dell'ULSS 9 SCALIGERA e non dovrà superare, nel periodo sopra riportato, l'importo lordo (comprensivo di ticket) a fianco riportato				3.221,33

Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra AULSS e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale. Alle tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale sarà applicato uno sconto del 13%.

(1) : L'Azienda ULSS 9 Scaligera si riserva di autorizzare in extra budget eventuali altre prestazioni, richieste per particolari esigenze di contenimento dei tempi di attesa, non presenti nel presente elenco.

PRESTAZIONI in CONTRATTO

TRA AZIENDA ULSS . 9 SCALIGERA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
CENTRO DI MEDICINA (SEDE DI VIA INTERRATO ACQUA MORTA , 50)

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 7
17 DEL 07/11/2019

DGR 1268 DEL 03/09/2019 PRESTAZIONI IN EXTRA BUDGET
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 8/11/2019 AL 31/12/2019

Branca specialistica	Prestazioni (1)			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro (al lordo dello sconto del 13%)	Numero prestazioni	Euro
069	88.27.2	RX DEL GINOCCHIO. La prestazione sostituisce cod. 88.27.	27,9		
069	88.28.2	RX DEL PIEDE [CALCAGNO] comprese le dita. La prestazione sostituisce cod. 88.28.	27,9		
069	87.24	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE. (2 proiezioni) Radiografia del rachide lombosacrale o sacrococcigeo, esame morfodinamico della colonna lombosacrale, rachide lombosacrale per morfometria vertebrale	36,2		
069	88.26.2	RX DELL'ANCA. La prestazione sostituisce cod. 88.26.	27,9		
069	88.23.2	RX DELLA MANO comprese le dita. La prestazione sostituisce cod. 88.23.	27,9		
069	88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE. Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica, prostata, pelvi maschili o femminile ed ecografia sovrapubica. Non associabile a 88.74.1, 88.76.1, 88.79.5, 88.79.6	67,05		
069	88.26.1	RX DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE. La prestazione sostituisce cod. 88.26.	27,9		
069	88.21.2	RX DELLA SPALLA. La prestazione sostituisce cod. 88.21.	27,9		
069	88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo sovraombelicale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retro	78,15		
069	88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1	111,65		
069	87.22	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE. (2 proiezioni) Esame morfodinamico della colonna cervicale	36,2		
069	88.23.1	RX DEL POLSO. La prestazione sostituisce cod. 88.23.	27,9		
069	87.23	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE). (2 proiezioni) Esame morfodinamico della colonna dorsale, rachide dorsale per morfometria vertebrale	36,2		
069	88.29.2	RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA. (3 proiezioni)	28,5		
069	88.28.1	RX DELLA CAVIGLIA. La prestazione sostituisce cod. 88.28.	27,9		

069	87.29	RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA. (2 proiezioni) Radiografia completa della colonna e del bacino sotto carico	78,15		
069	87.43.3	RX DELLO SCHELETRO COSTALE MONOLATERALE. La prestazione sostituisce cod. 87.43.2.	17,3		
069	88.27.1	RX DEL FEMORE. La prestazione sostituisce cod. 88.27.	27,9		
069	88.27.3	RX DELLA GAMBA. La prestazione sostituisce cod. 88.27.	27,9		
069	88.22.1	RX DEL GOMITO. La prestazione sostituisce cod. 88.22.	27,9		
069	88.21.3	RX DEL BRACCIO. La prestazione sostituisce cod. 88.21.	27,9		
069	87.17.4	RX STANDARD DEL CRANIO - La prestazione sostituisce cod. 87.17.1. Studio in anteroposteriore, laterolaterale e occipito-naso-mento.	27,9		
069	87.43.5	RX DELLA CLAVICOLA. La prestazione sostituisce cod. 87.43.2.	17,3		
069	88.19	RX DIRETTA DELL' ADDOME [RX DELL'ADDOME] [RX APPARATO URINARIO A VUOTO].	36,2		
069	87.43.1	RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA. (3 proiezioni) Scheletro toracico costale bilaterale	36,2		
069	87.43.4	RX DELLO STERNO. La prestazione sostituisce cod. 87.43.2.	17,3		
069	88.94.D	RM DEL GINOCCHIO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	192,1		
069	88.94.G	RM DEL PIEDE. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	192,1		
069	88.94.F	RM DELLA CAVIGLIA. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	192,1		
069	88.94.8	RM DEL POLSO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	192,1		
069	88.94.9	RM DELLA MANO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	192,1		
069	88.94.6	RM DEL GOMITO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	192,1		
TOTALE	L'importo delle prestazioni erogate è riferito all'attività eseguita ai residenti dell'ULSS 9 SCALIGERA e non dovrà superare, nel periodo sopra riportato, l'importo lordo (comprensivo di ticket) a fianco riportato				6.743,68

Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra AULSS e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale. Alle tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale sarà applicato uno sconto del 13%.

(1) : L'Azienda ULSS 9 Scaligera si riserva di autorizzare in extra budget eventuali altre prestazioni, richieste per particolari esigenze di contenimento dei tempi di attesa, non presenti nel presente elenco.